

Circolare 3/2008

Sava li 22.04.2008

Oggetto: Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore.

Egregio Cliente,

É stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16.4.2008 il D. Min. economia e Finanze n. 74 del 25.2.2008, concernente le modalità attuative delle disposizioni, di cui ai commi da 28 a 34 dell'art. 35 della L. 248/2006, di conversione del cosiddetto «*decreto Bersani*» in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali, dovuti da parte del subappaltatore in riferimento ai lavoratori utilizzati nell'appalto stesso.

Le norme del decreto Bersani

Si ricorda che le citate disposizioni del decreto Bersani hanno previsto che qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'esecuzione dell'appalto ma conceda l'esecuzione ad una terza impresa (soggetto subappaltatore), l'appaltatore stesso risponda in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.

Detta responsabilità solidale è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore, e si applica sia agli appalti di natura privata che agli appalti pubblici, anche se disciplinati dalle leggi speciali. La responsabilità solidale viene meno allorquando l'appaltatore é in possesso della documentazione comprovante il pagamento da parte del subappaltatore delle ritenute e dei contributi, documentazione la cui mancata esibizione può determinare la sospensione da parte dell'appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.

La disciplina in commento prevede un ruolo anche per il committente, a carico del quale è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 fino ad un massimo di euro 200.000, nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza che accerti la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e

assicurativi da parte dei soggetti obbligati. Dette disposizioni non riguardano peraltro i committenti non esercenti attività commerciale, quali ad esempio le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, e le società semplici. Tale esclusione non pregiudica comunque l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi con riguardo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nell'appalto il cui committente risulta escluso.

Ai sensi del comma 34 dell'art. 35 della citata L. 248/2006, la concreta applicazione della disciplina della responsabilità solidale sopra descritta è stata subordinata all'adozione di un apposito provvedimento che individui la documentazione necessaria da esibire per certificare il corretto assolvimento degli obblighi di legge; a tal proposito è stato emanato il decreto ministeriale 25.2.2008 in commento.

Le previsioni del nuovo decreto

Occorre premettere che le disposizioni in esame troveranno attuazione per tutti i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (rientranti nell'ambito di applicazione sopra delineato), relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (ancora non avvenuta).

Venendo invece all'attuazione pratica delle norme, prima di tutto il subappaltatore è tenuto a comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera (o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati) all'appaltatore, il quale a sua volta comunica al committente detti dati, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

#### Attestazione del versamento delle ritenute fiscali

L'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori oggetto della comunicazione di cui sopra, mediante la consegna all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da redigersi secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 del decreto, nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le caratteristiche di tale apposito modello F24). Il rilascio di detta

attestazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, e la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative già illustrate.

Attestazione del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

Inoltre l'impresa subappaltatrice è tenuta ad attestare l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi rilasciando all'appaltatore un prospetto analitico, redatto in forma libera, dal quale risultino:

- i nomi dei lavoratori all'uopo impiegati;
- le relative retribuzioni;
- i relativi importi contributivi versati.

L'impresa subappaltatrice dovrà inoltre produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS dopo la fine dei lavori, o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento, insieme ad una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione.

Anche in questo caso la produzione della suddetta documentazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale, a la consegna della medesima documentazione al committente autorizza quest'ultimo al pagamento, senza il rischio di incorrere nelle sanzioni amministrative.

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione sin da ora per ogni ulteriore informazione e chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

*L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.*